



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: **Situazioni giuridiche soggettive - Beni e proprietà – Reddito**

Titolo: *Reddito futuro e diritto di proprietà*

Autore: VALENTINA COLCELLI

Sentenza di riferimento: Corte Europea dei diritti dell'uomo, Prima Sezione, Sentenza del 19 giugno 2008, Ichtigiaroglou c. Grecia, (Requête n° 12045/06)

Parametro convenzionale: art. 1, Protocollo Addizionale n. 1

Parole chiave: Diritto di proprietà; Reddito futuro

Si può affermare sulla scorta della giurisprudenza C.E.D.U. come la lettura offerta della nozione di bene, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1 prot. C.E.D.U., sia molto vicina a quella elaborata nei sistemi di *common law* relativamente alla nozione di *law of property*. Questo concetto nella tradizione anglosassone si estende oltre i riferimenti tradizionali del concetto *continentale* di proprietà e di quello di diritto reale. Non esiste una corrispondenza tra la nozione di proprietà dei sistemi di *civil law* e quello di *property*. Quest'ultimo comprende, infatti, anche situazioni di vantaggio a favore dei singoli che nei sistemi continentali sono qualificate come obbligazioni. Rientra, per esempio, nella nozione di *property* un credito liquido ed esigibile, e queste caratteristiche permettono di agire in un'azione recuperatoria o risarcitoria. Appartengono però alla nozione di *property* anche il *copyright*, il brevetto (*patent*), nonché situazioni giuridiche soggettive di vantaggio che trovano origine nei rapporti contrattuali quali, come detto, crediti liquidi, avviamento commerciale, *know-how*, ma anche contratti che possono essere ceduti.

La sentenza in esame è un'ulteriore dimostrazione di come la Corte operi nel senso sopra indicato. Nella fattispecie i Giudici di Strasburgo hanno qualificato anche l'attesa di un reddito futuro, un interesse patrimoniale garantito dall'art. 1 Prot.1 C.E.D.U. Ad ulteriore conferma di come ad opera della Corte siano state ricomprese, nella qualificazione di bene, indifferentemente posizioni giuridiche soggettive identificabili talvolta con diritti pieni, altre volte con semplici interessi, muovendosi verso una qualificazione delle proprie fattispecie in tema di proprietà sempre più assimilabile alla qualificazione di *property*. E' palese, quindi, come il campo di applicazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

dell'articolo citato sia veramente esteso, includendo qualsiasi misura che interferisca con una situazione giuridica il cui contenuto sia patrimoniale.

La sig.ra Olga Ichtigiaroglou, cittadina greca, ricorre alla Corte di Strasburgo il 20 marzo 2006. La ricorrente aveva lavorato dal 1950 al 1965 a Istanbul come dipendente del settore privato, successivamente si era stabilita in Grecia, Tessalonica.

In data 29 giugno 1981 la ricorrente avanzava apposita richiesta all'Organismo di sicurezza sociale (IKA) greco per il riconoscimento della titolarità della pensione di anzianità che comprendesse anche, dietro pagamento del dovuto riscatto, il riconoscimento delle annualità di assicurazione versate durante il periodo svolto in Turchia. La richiesta veniva respinta. Motivava l'ente interessato, secondo quanto previsto dalla legge, che la richiesta era stata presentata in ritardo, ossia decorso l'anno dalla data in cui la sig.ra Olga Ichtigiaroglou si era stabilita definitivamente in Grecia. L'interessata presentava ricorso al Consiglio di Stato, che però confermava con decisione n° 2377/1985 il provvedimento dell'IKA.

Pochi anni dopo, il legislatore ellenico abrogò, con legge n° 2079/1992, il suddetto termine di un anno previsto dalla legge. Gli interessati, tra cui la ricorrente, poterono allora proporre nuove istanze all'IKA. Con provvedimento l'IKA decretò che la novella legislativa riguardava solo i greci residenti in Turchia all'epoca dell'entrata in vigore della nuova normativa. Era esclusa, pertanto, l'applicazione della legge a coloro i quali si erano già stabiliti in Grecia e le cui domande erano già state rigettate. Nel 8 febbraio 1994 interviene un'ulteriore novella legislativa per cui solo le persone residenti in maniera permanente in Turchia potevano beneficiare della soppressione del termine e presentare conseguentemente richiesta all'IKA.

La Corte amministrativa d'appello di Tessalonica riconosce alla ricorrente l'applicabilità, nei suoi riguardi, della disposizione che aveva soppresso il termine previsto per il deposito della richiesta presso l'IKA. Affermava, infatti, la Corte che la norma non riguardasse solo le persone residenti in Turchia, ma anche coloro i quali si erano stabiliti definitivamente in Grecia. In ragione della riferita pronuncia, la sig.ra Olga Ichtigiaroglou il 7 dicembre 2000 si vide riconoscere dal Comitato locale dell'IKA le annualità di assicurazione da lei versate in Turchia, nonché, riscattandola, la titolarità di una pensione con effetto retroattivo a partire dal 24 giugno 1999. Il Consiglio di Stato decisione n° 370/2005 non conferma però la decisione di primo grado.

Nel 2007 pertanto, l'IKA revoca i provvedimenti che avevano riconosciuto il diritto alla pensione, ed intima alla ricorrente di versare le somme che aveva percepito a titolo di pensione dal 24 giugno 1999 a luglio 2007, maggiorate degli interessi, per un ammontare di 48 495,04 euro.

Davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la sig.ra Ichtigiaroglou lamentava la violazione ad opera dello Stato greco del diritto al rispetto dei suoi beni, *ex art. 1 del Prot. n° 1*.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Il Governo contenuto, costituendosi, richiamava la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per cui l'art. 1 del Protocollo n° 1 tutela solo beni «attuali». Discenderebbe da tale lettura che la disposizione richiamata non sia applicabile alla situazione giuridica della ricorrente. Quest'ultima, infatti, non disponeva di un «bene» che poteva definirsi tale ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n° 1. In oltre il Governo sosteneva che, ai sensi della legge n° 2079/1992 come modificata dalla legge n° 2187/1994, la ricorrente non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge e pertanto non aveva alcun diritto di ottenere la convalida delle annualità di assicurazione versate in Turchia. Ciò era stato, del resto, confermato dalla decisione del Consiglio di Stato.

La ricorrente sosteneva, al contrario, come prima dell'adozione della legge n° 2187/1994, l'art. 23 della legge n° 2079/1992 costituisse una base legale sufficiente e solida per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità mediante la convalida delle annualità di assicurazione versate in Turchia. Le giurisdizioni amministrative di merito avevano confermato tale dato.

Tra l'altro lo stesso orientamento era stato seguito fino al 2004 dallo stesso Consiglio di Stato. Fino a fino a tale data, le giurisdizioni amministrative di merito avevano accolto le domande degli interessati e rifiutato di applicare retroattivamente la legge n° 2187/1994. In ragione della formulazione dell'art. 23 della legge n° 2079/1992 e la giurisprudenza delle giurisdizioni amministrative, la ricorrente riteneva di avere un'«aspettativa legittima» di vedersi riconosciuti i suoi diritti, quale persona titolare di un «bene» ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n° 1. L'applicazione retroattiva della legge n° 2187/1994 aveva vanificato il suo diritto di continuare a percepire, per il futuro, la pensione di anzianità. Il potere legislativo aveva posto in essere una vera e propria ingerenza nei suoi beni, realizzando una palese rottura dell'equilibrio richiesto tra le esigenze dell'interesse generale e la tutela del suo diritto al rispetto dei suoi beni.

Anche nella sentenza in esame, come in molte altre, emerge come i Giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo attribuiscono alla nozione di «bene» una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni corporali e che soprattutto è indipendente rispetto alle qualificazioni formali del diritto interno. In ogni caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di Strasburgo si esamina, infatti, se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il ricorrente titolare di un interesse sostanziale protetto dalla norma in commento (cfr., *Broniowski c. Polonia* [GC], n° 31443/96, § 129, CEDH 2004-V; *Iatridis c. Grecia*[GC], n° 31107/96, § 54, CEDH 1999-II e *Beyeler c. Italia* [GC], n° 33202/96, § 100, CEDH-2000-I).

Già la Commissione in una precedente e lontana pronuncia, aveva affermato che le tutele dell'art. 1 del Protocollo n° 1 non si riferiscano solo ai beni attuali. Qualora il guadagno è stato già acquisito o fatto oggetto di un credito certo ed esigibile, un reddito futuro può essere qualificato come un



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

«bene» ai sensi dell'articolo in esame (cfr., Commissione europea dei diritti dell'uomo, *Størksen c. Norvegia*, decisione del 5 luglio 1994 sulla ricevibilità del ricorso, in *Dec. Rep.*, 1992, 78 B, 88, si veda anche *F.L. c. Italia*, 20 dicembre 2001, in www.echr.coe.int/echr). La nozione di «bene» comprende, quindi sia i «beni effettivi» che i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in ragione dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una aspettativa che possa dirsi legittima di ottenere l'effettivo godimento di un diritto di proprietà. La mera speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà - che si è però nell'impossibilità di esercitare effettivamente - non è un «bene» ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n° 1, come può essere un credito condizionato che si estingue in ragione del mancato avverarsi della condizione (*Hans-Adam II e Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica Ceca*, n° 31227/96, § 20, 19 ottobre 2000; *Kopecky c. Slovacchia*, n° 444192/98). Si può ipotizzare che un interessato disponga di un'aspettativa legittima qualora il suo interesse presenta una base sufficiente nel diritto interno, come nel caso in cui sia confermato da una consolidata giurisprudenza dei tribunali (*Anheuser-Busch Inc. c. Portugal* [GC], n° 73049/01, § 65, CEDH 2007). La Corte può infatti ricorrere al diritto interno in vigore al momento della lamentata ingerenza per verificare l'esistenza di un bene.

Nel caso oggetto del ricorso, dopo la riforma della legge avvenuta nel 1992, la ricorrente ha per la prima volta avanzato richiesta di pensione di anzianità all'IKA il 25 febbraio 1993. In tale data, a parere della Corte, la sig. Ichtigiaroglou, conformemente all'art. 23 della legge n° 2079/1992, era titolare di un credito che avrebbe potuto vedersi concretizzato. Si assume pertanto, in ragione dei precedenti giurisprudenziali a riguardo, che le giurisdizioni amministrative greche continuavano ad applicare le disposizioni del 1992 nonostante l'entrata in vigore della legge n° 2187/1994, alla quale tra l'altro non riconoscevano un effetto retroattivo. Solo molti anni più tardi, nel 2004, il Consiglio di Stato ha per la prima applicato la legislazione oggetto di contestazione, riconoscendone il carattere retroattivo. A quella data la sig.ra Ichtigiaroglou aveva presentato da circa dieci anni la domanda di pensionamento all'IKA. Rileva la Corte, che in ragione della ricostruzione cronologica, la sig. Ichtigiaroglou fosse stata titolare per più di dieci anni - ossia fino alla pronuncia del Consiglio di Stato, la più alta giurisdizione amministrativa interna - di un «bene» tutelato dell'art. 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione (parte prima) e che quindi nel caso di specie trova applicazione.

Altra questione è invece, per i Giudici di Strasburgo sapere se la sospensione del diritto di percepire una pensione di anzianità, che costituiva per la ricorrente un reddito futuro, costituiva una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che la ricorrente aveva avanzato la domanda di pensione. La Ichtigiaroglou quindi era stata riconosciuta titolare della pensione con il riscatto delle annualità versate in Turchia, da due pronunce giudiziarie, in primo grado e secondo grado, nonostante



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

l'adozione della legge n° 2187/1994. Inoltre dal 24 giugno 1999 la sig.ra Ichtigiaroglou aveva iniziato a percepire la pensione.

Undici anni più tardi il Consiglio di Stato (decisione n° 370/2005) aveva rovesciato le decisioni precedenti stabilendo che la ricorrente non aveva alcun diritto di percepire la pensione, perché la legge n° 2187/1994 era retroattiva.

La Corte naturalmente riconosce che non è vietato al potere legislativo di regolamentare, mediante nuove disposizioni, i diritti derivanti da legge anteriore (cfr., *Papageorgiou c. Grecia*, decisione del 22 ottobre 1997, *Racc.*, 1997-VI, p. 2288, § 37). In ogni caso queste tipologie d'interventi legislativi devono essere giustificati da motivi di interesse generale, con riguardo al principio della preminenza del diritto. Nel caso in esame, pur esprimendo dubbi sulla conformità dell'art. 9 della legge n° 2187/1994 con i principi richiamati, i Giudici di Strasburgo rilevano che l'adozione della legge richiamata non abbia di per se privato la ricorrente del «valore patrimoniale» preesistente alla sua entrata in vigore, e facente parte dei suoi «beni». Ciò è tanto più vero se si tiene conto che le giurisdizioni amministrative di merito hanno, per lungo tempo, rifiutato di riconoscere alla novella legislativa un effetto retroattivo. E' invece l'applicazione retroattiva fatta dal Consiglio di Stato dell'art. 9 della legge n° 2187/1994 che, a parere della Corte, rompe il giusto equilibrio richiesto tra le esigenze dell'interesse generale della comunità ed il rispetto dei beni della ricorrente. Con anni di ritardo rispetto alla domanda di pensione della ricorrente l'intervento del Consiglio di Stato ha semplicemente soppresso il diritto della stessa di ottenere la pensione. La sig. Ichtigiaroglou era però titolare di questo diritto/bene sin dal 25 febbraio 1993. Ella, pertanto, è stata privata di un «valore patrimoniale» acquisito, subendo anche un intervento sproporzionato consistente nella restituzione delle somme percepite in buona fede a titolo di pensione.

Per la Corte, pertanto, le autorità e le giurisdizioni amministrative greche hanno, con il loro comportamento, posto in essere una violazione dell'art. 1 del Protocollo n° 1.

Casi analoghi:

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Beyazgul c. Turchia*, 22 settembre 2009, in www.echr.coe.int/echr, *F.L. c. Italia*, 20 dicembre 2001, in [ivi](#); *Mazurek c. Francia*, 1 febbraio 2000, in *Racc.*, 2000, II, 4; Commissione europea dei diritti dell'uomo, *Størksen c. Norvegia*, decisione del 5 luglio 1994 sulla ricevibilità del ricorso, in *Dec. Rep.*, 1992, 78 B, 88.

Profili di diritto interno:



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1534 del 21 maggio 2008, sulla qualificazione del reddito futuro ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno; Corte Costituzionale, sentenza del 24 ottobre 1995 n. 445, sulla determinazione dei parametri di qualificazione anche del reddito futuro.

Riferimenti bibliografici:

A. CANDIAN, A. GAMBARO, B. POZZO, *Property - Propriété - Eigentum*, Corso di diritto privato comparato, Padova, 1992, p. 43 ss.

M.L. PADELLETTI, *La tutela della proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2003, p. 1 e ss.

(24.02.2010)